

REGOLAMENTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AL REDDITO e WELFARE STRAORDINARIO

In attuazione dell'Accordo Territoriale straordinario Regionale per il sostegno al reddito, il welfare ed il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro del commercio e del turismo in Emilia Romagna

(Risorse di EBTER e Cofinanziamento di EBN e EBN.Ter Regionale del 4/11/2020)

Art.1- Aspetti generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito e welfare straordinari dei lavoratori, dell'Accordo straordinario Regionale per il sostegno al reddito, il welfare ed il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro del commercio e del turismo in Emilia Romagna del 04.11.2020, nei limiti delle risorse economiche stanziare da EBTER e cofinanziamento di EBN e EBN.Ter a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito e welfare da parte di EBTER riguardano i seguenti casi:

A) Interventi straordinari per il mantenimento occupazionale e di sostegno del reddito

1. contributo solidaristico;
2. contributo straordinario per la serenità abitativa;

B) Interventi straordinari di Welfare

1. interventi di welfare straordinario- Assistenza genitoriale figlio minore.

C) interventi per misure di rafforzamento della prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dei Protocolli in materia di Covid19 negli ambienti di lavoro

1. spese aziendali, elencate nell'allegato 1) dell'accordo straordinario Regionale
2. spese di gestione ed operative dei comitati territoriali, elencate nell'allegato 1) dell'accordo territoriale straordinario Regionale
3. Visite mediche in convenzione EBTER per lavoratori fragili

Tali interventi decorrono dal 01/03/2020 e, comunque, non oltre il 31/12/2020.

Art. 2 Stanziamenti

Le prestazioni previste nel presente Regolamento saranno erogate fino a concorrenza degli importi complessivamente stanziati, distinti tra commercio e turismo, dal Comitato Esecutivo EBTER a tale titolo, sulla base dei principi e criteri enunciati nel citato accordo; i suddetti importi sono suddivisi inoltre per ogni tipologia di intervento.

Ove l'importo effettivamente erogato per la singola tipologia di intervento risulti inferiore al valore inizialmente stanziato, il Comitato Esecutivo potrà stabilire la destinazione della somma residua a favore delle altre prestazioni previste dall'Accordo del 04.11.2020.

Art.3 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

3.1 – Requisiti soggettivi per le aziende

Per l'accesso alle prestazioni di cui ai punti A, B e C dell'Accordo 04.11.2020, l'azienda deve applicare integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi o il CCNL Turismo, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa, sottoscritti dalle Parti firmatarie del predetto Accordo.

Per l'accesso alle prestazioni di cui ai punti A e B dell'Accordo 04.11.2020, l'azienda deve risultare iscritta ad EBTER alla data del 23/2/2020 ed il lavoratore deve essere iscritto da almeno tre mesi.

Per l'accesso alle prestazioni di cui al punto C1 dell'Accordo 04.11.2020, l'azienda deve risultare iscritta ad EBTER alla data del 23/2/2020

Sono fatte salve le possibilità di regolarizzazione aziendale secondo le modalità e quantità di cui alla lett D) punti 2 e 3) dell'Acc. 04/11/2020

Ove la domanda per la prestazione di cui al punto A.2 dell'Accordo 04.11.2020 sia inoltrata da un dipendente di azienda, già aderente ad EBTER, ammessa a procedura concorsuale e che abbia omesso fino ad un massimo di 11 mesi il pagamento della contribuzione prevista dal vigente CCNL (pur avendo operato la trattenuta per la quota in capo al lavoratore), EBTER rigetterà la domanda. Qualora invece, anche successivamente al rigetto ed entro 60 giorni dalla comunicazione dello stesso, il dipendente dimostri di aver assunto l'iniziativa nei confronti della predetta azienda per denunciare la violazione del CCNL con contestuale messa in mora per il recupero dell'intera contribuzione (quota azienda e quota lavoratore) spettante ad EBTER, l'Ente erogherà la prestazione stessa.

In tal caso, il lavoratore dovrà sottoscrivere preventivo impegno al versamento ad EBTER degli importi recuperati nel caso in cui l'azione intrapresa nei confronti dell'azienda abbia esito positivo.

3.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi di cui al punto A e B dell'Accordo 04.11.2020, ad esclusione dei lavoratori dipendenti da aziende multi-localizzate del Turismo, i lavoratori devono avere un rapporto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con anzianità di iscrizione ad EBTER non inferiore ai tre mesi. E' riconosciuta la continuità di anzianità di iscrizione all'ente ai lavoratori per i quali non è pagata l'adesione a causa della sospensione della retribuzione aziendale riconducibile alle misure anti Covid.

3.3 Requisiti oggettivi

Per beneficiare degli interventi di cui alla lettera C1 dell'Accordo 04.11.2020 le aziende dovranno formalizzare la dichiarazione in non aver percepito per tale titolo un importo corrispondente da altre fonti pubbliche ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue non coperte dalle fonti suddette. (Allegato 2).

A) Interventi straordinari per il mantenimento occupazionale e di sostegno al reddito.

A.1-Contributo solidaristico

Al lavoratore, dipendente delle aziende di cui al punto 3.1, che abbia subito una sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica nel periodo dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 con accesso alle prestazioni di Assegno Ordinario riconosciute dal Fondi di Integrazione Salariale (FIS),

CIGO, nonché CIG in deroga per causale COVID- 19, verrà erogato un contributo del valore e alle condizioni di seguito indicate:

- a) 400 euro lorde complessive nel caso di sospensione/riduzione della prestazione lavorativa superiore al 40% nel complessivo periodo ricompreso tra il 01.03.2020 al 31.08.2020, da richiedersi entro il 31.12.2020;
- b) 300 euro lorde complessive nel caso di sospensione/riduzione della prestazione lavorativa superiore al 40% nel complessivo periodo ricompreso tra il 01.09.2020 al 31.12.2020, da richiedersi entro il 31.03.2021.

Il contributo verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale.

Il contributo sarà erogato nei limiti della retribuzione effettivamente persa; pertanto, sarà assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l'ammortizzatore sociale nel periodo di riferimento.

Per accedere alla prestazione, il lavoratore interessato deve trasmettere ad EBTER domanda redatta su apposita modulistica allegando copia di tutte le buste paga del periodo marzo-agosto e/o le buste paga del periodo settembre-dicembre dalle quali si possano ricavare le ore di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro con fruizione di ammortizzatore sociale COVID 2019.

La domanda e la documentazione devono essere presentate nel rispetto dei termini di cui alle lettere a) e b) a pena di decadenza.

I contributi saranno erogati direttamente al lavoratore, sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali, il cui versamento (con aliquota corrispondente al primo scaglione) verrà assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e, entro le scadenze previste dalla normativa, della Certificazione Unica dei Redditi.

A.2 – Contributo straordinario per la serenità abitativa

Al lavoratore, dipendente delle aziende di cui al punto 3.1, titolare di un mutuo prima casa o locatario di un immobile di residenza o in cui è domiciliato quale lavoratore fuori sede, che abbia subito una riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica nel periodo compreso 01 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e che abbia avuto accesso alle prestazioni di Assegno ordinario riconosciute dai Fondi di Integrazione Salariale (FIS), CIGO, nonché CIG in deroga per causale COVID-19, verrà erogato un contributo mirato alla serenità abitativa dello stesso lavoratore, del valore e alle condizioni di seguito indicate:

- a) 200 euro nel caso di riduzione della retribuzione superiore al 60% nel complessivo periodo ricompreso tra il 01.03.2020 al 31.08.2020, da richiedersi entro il 31.12.2020.
- b) 100 euro nel caso di riduzione della retribuzione superiore del 60% nel complessivo periodo ricompreso tra il 01.09.2020 al 31.12.2020, da richiedersi entro il 31.03.2021

Il contributo verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale.

Il contributo sarà erogato nei limiti della retribuzione effettivamente persa; pertanto, sarà assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l'ammortizzatore sociale nel periodo di riferimento.

Per accedere alla prestazione il lavoratore interessato deve trasmettere ad EBTER domanda redatta su apposita modulistica allegando la seguente documentazione:

- contratto di mutuo o contratto di locazione;
- copia della quietanza di pagamento della rata di mutuo o affitto per la quale si chiede il contributo;
- copia delle buste paga da cui risulti la riduzione della retribuzione non inferiore al 60% con ricorso all'ammortizzatore sociale;

La domanda e la documentazione devono essere presentate nel rispetto dei termini di cui alle lettere a) e b) a pena di decadenza.

I contributi saranno erogati direttamente al lavoratore, sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali, il cui versamento (con aliquota corrispondente al primo scaglione) verrà assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e, entro le scadenze previste dalla normativa, della Certificazione Unica dei Redditi.

Si precisa che le richieste già presentate ai sensi dell'Accordo Regionale del 02/03/2020 e l'Accordo integrativo del 11/04/2020 e sulla base di accordi sindacali stipulati verranno regolarmente evase secondo le modalità vigenti al momento della conclusione dell'accordo sindacale, anche se differenti da quelle di cui all'Accordo Straordinario del 04/11/2020 senza alcuna sospensione delle prestazioni per i lavoratori interessati.

B) Prestazioni di Welfare Straordinario

B1- Assistenza genitoriale figlio minore

Ai lavoratori che abbiano la necessità di assentarsi dal lavoro, usufruendo di permessi non retribuiti per occuparsi dei propri figli di età non superiore ai 14 anni compiuti nell'anno in corso o comunque non oltre il 31.03.2021 (in quanto l'altro genitore non possa occuparsene) a causa di:

- Chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado
- Impossibilità di frequenza delle lezioni a causa di provvedimenti comprovati al Covid-19

EBTER riconoscerà, per un periodo massimo pari a 30 giorni lavorativi complessivi per nucleo familiare da usufruire dal 1 marzo 2020 al 31 marzo 2020, un contributo pari al 50% della normale retribuzione persa (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni)

Potranno accedere a tale prestazione, previo esaurimento dei residui di ferie e permessi al 31/12/2019 e alla condizione di non aver diritto a prestazioni di carattere pubblico per lo stesso titolo, coloro che si trovino in una di queste casistiche:

- genitore di figlio di età superiore a 12 anni e comunque entro i 14 anni compiuti nell'anno in corso o comunque non oltre il 31.03.2021 che abbia richiesto al datore di lavoro il congedo straordinario "emergenza Covid" non indennizzato ai sensi del decreto del 17/3/2020 n.18, o di provvedimenti successivi;
- genitore di figlio di età fino ai 12 anni, che abbia esaurito il periodo di congedo straordinario indennizzato dall'INPS di cui al DL 18/2020 o di provvedimenti successivi, e abbia necessità di un ulteriore periodo di astensione per cura del figlio fruendo quindi di permessi non retribuiti.

Qualora si sia in presenza di ferie e permessi residui al 31/12/2019, Ebter riconoscerà il contributo per le ore di assenza non retribuita deducendo le ore del saldo attivo 2019.

Per accedere alla prestazione il lavoratore interessato deve trasmettere ad EBTER domanda redatta su apposita modulistica allegando la seguente documentazione:

- busta paga che attesti l'esaurimento di permessi e ferie residui e l'assenza non retribuita;
- documentazione che attesti la chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado oppure l'Impossibilità di frequenza delle lezioni a causa di provvedimenti comprovati al Covid-19
- nel caso di figlio di età inferiore ai 12 anni, richiesta dell'intero periodo di congedo straordinario indennizzato dall'INPS. A richiesta della Segreteria EBTER, inoltre, dovrà essere fornita copia dell'autorizzazione dell'INPS, a pena di decadenza dal diritto a ulteriori prestazioni EBTER per i successivi 36 mesi.

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore riceve la busta paga con evidenza dell'assenza non retribuita. Il contributo di cui al presente articolo non potrà essere cumulato con eventuale richiesta, per il medesimo periodo, di contributo per i centri estivi.

I contributi saranno erogati direttamente al lavoratore, sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali, il cui versamento (con aliquota corrispondente al primo scaglione) verrà assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e, entro le scadenze previste dalla normativa, della Certificazione Unica dei Redditi.

C) Misure di rafforzamento della prevenzione

In via straordinaria e temporanea, in presenza di iniziative adottate in applicazione del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid19 negli ambienti di lavoro", potranno prevedersi contributi bilaterali volti a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il Comitato Territoriale, in attuazione dei Protocolli in materia di Covid19 negli ambienti di lavoro.

Il contributo EBTER sarà erogato alle aziende di cui al punto 3.1 per:

C1- spese aziendali (elencate nell'Allegato 2 dell'Accordo Territoriale Regionale)

Per accedere a tale contributo l'azienda deve presentare apposita domanda, allegando la seguente documentazione:

- a) fatture di pagamento riferite alle spese di cui all'allegato 1 dell'Accordo 04.11.2020 con le relative attestazioni di pagamento;
- b) accordo di cui all'allegato 2 dell'Accordo 04.11.2020; la richiesta di incontro e proposta di accordo deve essere inviata dall'azienda preventivamente a tutte e tre le OO.SS. La sottoscrizione dell'accordo può avvenire anche a firma di una delle tre sigle sindacali. L'accordo una volta sottoscritto deve essere inviato dall'azienda ad EBTER allegato alla domanda e per conoscenza a Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uilucis Uil e Confesercenti Territoriale.
- c) documentazione necessaria ad evidenziare l'avvenuta informazione fornita ai lavoratori in ordine alle prestazioni di EBTER, ovvero l'evidenza di precedenti ed attuali buone prassi promozionali e comunicative da cui emergano azioni in favore dei lavoratori tese a favorire la conoscenza e l'utilizzo dell'Ente Bilaterale,

ovvero l'impegno formale a diffondere ai propri dipendenti le informazioni relative alle prestazioni ordinarie e straordinarie di EBTER.

Saranno ammesse a contribuzione le spese aziendali, sostenute dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 elencate nell'Allegato 1), per un importo pari al 40% della spesa complessiva sostenuta e debitamente documentata e comunque non superiore ai 600,00 Euro al netto dell'IVA. Per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti non si applica il parametro percentuale fino a 200 Euro della spesa complessiva ammissibile.

La domanda, da redigersi su apposito modulo, può essere inviata entro e non oltre il 31 Marzo 2021, pena respingimento della stessa.

Il contributo è da intendersi al lordo della ritenuta fiscale determinata nella misura del 4%.

C2-per spese di gestione ed operative del Comitato Territoriale, elencate nell'Allegato 1 dell'Accordo Territoriale Regionale

Le spese sostenute per la costituzione del Comitato Territoriale per la sicurezza e per il relativo funzionamento, debitamente rendicontate ad EBTER, saranno rimborsate fino ad esaurimento del finanziamento previsto e comunque non oltre il termine della propria attività.

C3-Visite Mediche per Lavoratori Fragili

EBTER valuterà convenzioni con medici specialisti in medicina del lavoro per garantire a lavoratori fragili prestazioni specifiche per salvaguardarne la salute.

Art. 4 - Esame delle domande

Indicativamente entro 60 giorni dal ricevimento, le domande verranno prese in carico e analizzate da apposita Commissione Paritetica Bilaterale istituita presso EBTER, la quale:

- a. verificherà la regolarità contributiva del richiedente;
- b. verificherà la completezza della documentazione presentata;
- c. accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBTER la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili;
- d. valuterà la necessità di richiedere ai beneficiari documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;

Una volta accolta dalla Commissione, la domanda sarà messa in liquidazione nel tempo tecnico necessario.

Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:

- 1) Via mail: ebter@ebter.it
- 2) Raccomandata A/R
- 3) Fax al num. 051/325502
- 4) Consegna per il tramite del Centro di Servizio territorialmente competente

Le domande devono essere complete di tutta la documentazione richiesta e saranno accolte e liquidate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.